



COMUNE DI CILAVEGNA

Servizio 5 Polizia Locale Attività Produttive e Tutela Ambientale

Tel. 0381.969852

e-mail: vigili@comune.cilavegna.pv.it

Cilavegna, lì 04/05/2022

N.0003705 di Prot.
del 04/05/2022
Categoria I Classe 6
Codice identificativo: AOO1CC

ORDINANZA N. 17/2022

OGGETTO: divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e in lattine nelle giornate di sabato 7 maggio e domenica 8 maggio 2022 in occasione della 56 "SAGRA DELL'ASPARAGO"

IL SINDACO

CONSIDERATO che dal 06.05.2022 al 08.05.2022 è in programma la 56^a edizione della "SAGRA DELL'ASPARAGO" e che in particolare nelle giornate di :

- *Sabato 7 maggio 2022* dalle ore 22.00 alle ore 01.00 in piazza Liberazione ci sarà intrattenimento musicale con Mercury Band – "The Real Queen Tribute";
- *Domenica 8 maggio 2022* per l'intera giornata vi saranno vari intrattenimenti folkloristici/popolari, tra cui musica live, esibizioni balli e gruppi folkloristici;
- nelle predette giornate è previsto un notevole afflusso di spettatori/visitatori

ATTESO:

- la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:
 - il divieto di vendita di bevande in contenitori che potrebbero risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
 - l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
 - il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi strettamente connessi ai predetti eventi;

VISTI:

- l'art. 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- l'art. 9 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.

ORDINA

1. su tutto il territorio comunale, nei giorni di

- *sabato 7 maggio 2022 dalle ore 21.30 fino alle ore 01.00 del giorno successivo*
- *domenica 8 maggio 2022 dalle ore 06.00 fino alle ore 20.00*

l'assoluto divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e/o lattine. In particolare la vendita potrà avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in bottiglie di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

2. è altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e/o lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
3. per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 – bis D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
4. che la presente ordinanza venga trasmessa alla Polizia Locale e alla Stazione dei Carabinieri di Gravellona Lomellina

DISPONE

- che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso ogni mezzo di comunicazione ritenuto utile.

Il Servizio 5 “Polizia Locale, Attività Produttive e Tutela Ambientale” e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO

Giovanna FALZONE

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs 39/2013)